



PUGLIA

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI
Tel. 080.5699011
Emergenza 370.1528554
Numero Verde 800.445052
Servizio Pronto A.I.A. 336.823713
Sito Internet: www.lndpuglia.it
Pec: comitatoregionalepugliaind@pec.it
Pec CSAT: appello.pugliaind@pec.it
Pec GS: giudice.pugliaind@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 6 dell'8 Luglio 2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Oggetto: artt. 22, comma 1 e 53, comma 5, C.G.S

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore) e dell'Avv. Alessandro AMATO quale componente nella riunione del 22/06/2026 ha adottato la seguente:

DECISIONE

relativamente a:

deferimento Prot. N. 31041/588/pfi 25-26/PM/fl a carico delle Società A.S.D. Gioventù Palagianello e dei tesserati Ceci Nicola (A.S.D. Leporano Soccer) e Turbini Gaetano (A.S.D. Gioventù Palagianello) conseguente ad:

atto di deferimento del Procuratore Federale Interregionale, che si ha qui per integralmente richiamato, promosso a seguito dell'esito dell'attività di indagine espletata nel Procedimento disciplinare n. 588 pfi 25 - 26 avente ad oggetto: " *Accertamenti in merito alla partecipazione, nelle file della squadra della società A.S.D. Leporano Soccer, del calciatore Calabrese Davide tesserato per la società A.S.D. Gioventù Palagianello, in occasione di gare valedoli per il campionato di Terza Categoria*"

avverso la precitata Società, il suo calciatore tesserato: Sig. Turbini Gaetano, nonché il Sig. Ceci Nicola calciatore tesserato per la Società A.S.D. Leporano Soccer, per rispondere rispettivamente:

- **il Sig. Ceci Nicola**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. Leporano Soccer: "della violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non essere comparso, senza giustificato motivo, per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 27.01.2026 e 5.3.2026 nonostante fosse stato regolarmente convocato";

- **il Sig. Turbini Gaetano**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. Gioventù Palagianello: "della violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per non essere comparso, senza giustificato motivo, per essere ascoltato dalla Procura Federale nei giorni 27.01.2026, 3.02.2026 e 19.02.2026 nonostante fosse stato regolarmente convocato";

- **la Società A.S.D. Gioventù Palagianello**: "a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Turbini Gaetano così come descritti nel capo di incolpazione"

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO:

Va precisato che, come emerge dagli atti, le incolpazioni giunte all'attenzione di Questo T.F.T. costituiscono appendice residua di quelle ipotizzate in sede di Comunicazione di conclusione delle indagini della stesa Procura Federale Interregionale recante data 14.04.2026 anche nei confronti dei Sig.ri: Spada Francesco Damiano (all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Leporano Soccer); Calabrese Davide (all'epoca dei fatti calciatore tesserato della A.S.D. Gioventù Palagianello); Masi Fabio (all'epoca dei fatti calciatore tesserato della A.S.D. Leporano Soccer) Lorè Cosimo Damiano (all'epoca dei fatti calciatore tesserato della A.S.D. Leporano Soccer) e di essa A.S.D. Leporano Soccer, che si hanno qui per richiamate, così come scaturite dagli accertamenti di essa Procura sportiva in merito alla partecipazione, nelle fila della squadra della società A.S.D. Leporano Soccer, del calciatore Calabrese Davide, tesserato nella stagione sportiva 2025- 2026 per la diversa Società A.S.D. Gioventù Palagianello, in occasione dell'incontro A.S.D. Leporano Soccer /A.S.D. Paradiso del 09/11/2025 valevole per il Campionato di terza categoria pugliese.

In particolare, ad avviso della pubblica accusa sportiva, all'esito di dette indagini, si appalesava che, nella gara di interesse, il Sig. Calabrese Davide, per l'appunto allora tesserato per la Società A.S.D. Gioventù Palagianello, prendeva parte alla stessa schierato nel ruolo di portiere dell'A.S.D. Leporano Soccer, al posto del giocatore indicato in distinta corrispondente al nome del Sig. Lorè Cosimo Damiano.

Donde, pertanto, le violazioni della normativa federale sportiva ipotizzate nei confronti degli stessi Calabrese Davide e Lorè Cosimo Damiano, nonché quelle dirette ed oggettive a carico della A.S.D. Leporano Soccer, e del suo Presidente Spada Francesco Damiano, come da detta Comunicazione di conclusione indagini a firma del Procuratore federale Interregionale.

Ad esse ipotesi di violazione della normativa sportiva, poi, si aggiungevano quelle attribuite direttamente ai Sig.ri Masi Fabio ed agli odierni incolpati Ceci Nicola e Turbini Gaetano, nonché indirettamente per responsabilità oggettiva alle loro Società di appartenenza A.S.D. Leporano Soccer e A.S.D. Gioventù Palagianello per l'essere emerso, altresì, che costoro, benché convocati più volte, nel rispetto delle disposizioni del C.G.S. in materia di notificazione ai tesserati, per rendere sommarie informazioni in merito alla vicenda legata a detta partita del 09/11/2025 tra il Leporano e la A.S.D. Paradiso dinanzi alla Procura calcistica, disertavano ripetutamente le audizioni cui erano obbligati a comparire, come da relativi Verbali in atti, il tutto senza far pervenire giustificazione alcuna, istanza di rinvio o altra comunicazione idonea a discolpare, in qualche modo, il loro inadempimento a tanto.

Sta di fatto che, come si evince dagli atti, all'esito della notificazione di tale Comunicazione di conclusione Indagini della Procura sportiva Interregionale, gli indagati Spada Francesco Domenico, Calabrese Davide e Masi Fabio nonché la A.S.D. Leporano Soccer convenivano con la stessa l'applicazione di una sanzione dell'art. 126 del C.G.S. definendo le loro posizioni, laddove il Turbini Gaetano, il Ceci Nicola e la A.S.D. Gioventù Palagianello non si attivavano a tanto per quanto a loro ascritto, sì da indurre la Procura calcistica a spiccare nei loro confronti il successivo deferimento per cui oggi è ancora Procedimento.

All' Udienza così fissata in data 22/06/2026 dinanzi a Questo TFT in modalità videoconferenza, come da Verbale che si ha qui per integralmente richiamato, non compariva nessuna delle parti incolpate né qualcuno in loro rappresentanza, laddove era regolarmente presente la **rappresentante della Procura Federale**, a quale, all'esito della propria requisitoria, concludeva per l'accoglimento del deferimento in atti chiedendo:

- per **la Società A.S.D. Gioventù Palagianello** l'applicazione della sanzione dell'ammenda di Euro 200,00;
- per i tesserati **Sig.ri: Ceci Nicola e Turbini Gaetano** la squalifica per 2 giornate ciascuno, da scontarsi nelle gare ufficiali del campionato di competenza;

si rimetteva, invece, alla decisione del Collegio, quanto alla possibile violazione, in specie, da parte della A.S.D. Gioventù Palagianello, per come emersa altresì dalle indagini preliminari e segnalata dallo stesso collaboratore della Procura Federale inquirente nella sua Relazione conclusiva del 12/03/2026 in atti, del disposto dell'art 53 comma 5 n. 2 secondo inciso C.G.S., il quale, in materia di modalità di comunicazione degli atti del Procedimento sportivo, prescrive l'espresso obbligo per la Società dilettantistica che li riceve al proprio indirizzo di posta elettronica certificata per i propri tesserati interessati, di comunicarli loro, dandone prova all'organo giudiziario procedente, sanzionando l'omissione di tanto, con una o più sanzioni di cui all'art .8 C.G.S., salvo che la stessa non ne dimostri l'impossibilità, e ciò anche quando essa Società risulti quella dell'ultimo tesseramento dell'interessato, nel caso in cui questi non sia più tesserato con essa al momento della instaurazione del Procedimento.

Il Tribunale dopo essersi riservato decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale, alla luce delle risultanze in atti, di dover giungere ad una certa decisione di responsabilità nei confronti di entrambi gli incolpati, Ceci Nicola e Turbini Gaetano, per la menzionata speculare incolpazione loro ascritta ex art. artt. 4 comma 1 e 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

In particolare, la seconda di dette norme fa obbligo ai tesserati convocati innanzi agli organi di giustizia sportiva di presentarsi ad essi, anche in ossequio ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S.

Tale obbligo, nella fattispecie, è stato disatteso da entrambi, essi deferiti, atteso che è documentato in atti come il primo all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Leporano Soccer ed attualmente svincolato da essa, ed il secondo tesserato con la A.S.D. Gioventù Palagianello, nonostante ritualmente convocati più volte dalla Procura sportiva, per essere ascoltati a S.I. presso la stessa, nell'ambito del procedimento disciplinare di interesse, non si sono presentati alle audizioni e ciò senza addurre giustificazioni, istanze o comunicazioni di legittimo impedimento a tanto.

E, difatti, risulta *per tabulas*, come da Verbali di mancata comparizione in atti redatti dalla Procura Federale Interregionale, che il Ceci Nicola sia stato convocato inutilmente a tale scopo dapprima con Pec del 20/01/2026 per la audizione del 27/01/2026, indirizzata conformemente all'art. 53 comma 2 C.G.S. da essa Procura all'indirizzo di posta elettronica certificata corrispondente a quello dell'ultima Società di suo tesseramento, per l'appunto la A.S.D. Leporano Soccer, al momento dell'instaurazione del presente Procedimento anche a suo carico, e, successivamente, altresì, a mezzo racc. A/R del 13/02/2026 per l'audizione disposta in data 05/02/2026, indirizzata presso la sua abitazione di residenza.

A sua volta il Turbini Gaetano come da corrispondenti Verbali di mancata comparizione, risulta aver disertato le convocazioni inviate a mezzo Pec all'indirizzo corrispondente a quello della sua Società di appartenenza A.S.D. Gioventù Palagiano all'epoca degli accadimenti per le date del 27/01/2026, 03/02/2026 e 19/02/2026. D'altronde nessuno dei due, pur dopo aver ricevuto altrettanto ritualmente, la Comunicazione di conclusione indagini e l'Atto di deferimento dalla Pubblica accusa calcistica, ha inteso contestare in qualche modo, all'interno del Procedimento, le incolpazioni ricevute, sicché non resta altra scelta per questo TFT che dichiarare, come richiesto dalla Procura, la loro responsabilità al riguardo.

Da tale fatto così ritenuto in questa sede del suo calciatore tesserato Turbini Nicola, consegue integrata, senz'altro, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 C.G.S. anche l'incolpazione ascritta alla Società deferita A.S.D. Gioventù Palagianello.

A tal riguardo non ritiene il TFT di alcun pregio le giustificazioni addotte da essa Società nella sua memoria a firma del presidente Nicola Antonicelli, inviata in data 19/04/2026 alla Procura sportiva inquirente, dopo aver ricevuto da essa la Comunicazione di conclusione indagini.

In particolare, in tale memoria, si asseriva, senza prova alcuna, che la mancata comparizione del proprio calciatore Turbini Gaetano alle audizioni "incriminate", era da attribuire esclusivamente allo stesso, atteso che egli Presidente e i componenti del direttivo, avevano più volte invitato lo stesso a comparire presso gli Organi federali, come dovuto.

A seguito di tanto, anzi, il prevenuto era stato escluso dalla rosa della squadra sin dalla partita successiva alla menzionata mancata comparizione presso la Procura sportiva per l'audizione fissata il 19/02/2026, e la Società aveva da allora reciso i contatti con lui.

In specie, a giudizio del Collegio, siffatte giustificazioni addotte dalla Società deferita, non valgono a sollevarla dalla incolpazione a suo carico, sia perché prive di alcun rilievo giuridico deresponsabilizzante, sia perché, come detto, sfornite di alcun appiglio probatorio, sia perché, ancora, contraddette dalle emergenze in atti.

È doveroso, infatti, far rilevare, come sopra già accennato, come lo stesso Collaboratore della Procura calcistica ha evidenziato nella sua Relazione Conclusiva del 12/03/2026 che la A.S.D. Gioventù Palagianello, per quanto qui di interesse, relativamente alle menzionate comunicazioni al suo tesserato Turbini Gaetano a lui notificate il 20/01/2026, 27/01/2026 e 13/02/2026 per le audizioni poi disertate del 27/01/2026, 03/02/2026 e 19/02/2026 all'indirizzo Pec della Società, avesse ommesso, reiteratamente, di dare conferma comprovata dell'avvenuta consegna di essi avvisi al suo calciatore tesserato e, ciò nonostante, negli avvisi in questione fosse stato espressamente richiesto alla Società di ottemperare a tanto ad parte della Procura, come da specifica previsione dell'art. 53 comma 5 n. 1 e 2. C.G.S.

Sicchè, dette solo asserite giustificazioni della Società deferita sul punto vanno senza dubbio respinte in questa sede, atteso che la stessa non solo non ha dato prova di aver, in effetti, come invocato a sua discolpa, fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per indurre il proprio calciatore Turbini Gaetano a presenziare alle tre audizioni cui la Procura sportiva lo aveva convocato per rendere sommarie informazioni sulla vicenda relativa alla gara del 09/11/2025 tra A.S.D. Leporano Soccer e A.S.D. Paradiso, cui egli aveva partecipato e relativamente alla quale era stata ipotizzata la illecita partecipazione del portiere Calabrese Davide, tesserato all'epoca dei fatti per la A.S.D. Gioventù Palagianello nelle fila della squadra del Leporano, ma, anzi, in specie, nonostante espressa richiesta della Procura Sportiva in tal senso, ha disatteso reiteratamente di dare comprovata conferma dell'avvenuta consegna al Turbini stesso dei tre avvisi a lui notificati allo scopo all'indirizzo pec della Società stessa di appartenenza, così violando un preciso obbligo in tal senso previsto e punito dal C.G.S.

Acclarata, pertanto, la responsabilità dei tesserati Turbini e Ceci e della A.S.D. Gioventù Palagianello per le incolpazioni come loro ascritte nell'editto di accusa della Procura federale interregionale, *quoad poenam*, si ritiene equo e giusto irrogare, in conformità a quanto richiesto della Rappresentante della Procura, come da dispositivo, ad essa Società deferita la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00, a ciascuno di loro tesserati quella della squalifica per 2 giornate da scontarsi in gare ufficiali del Campionato di competenza.

Ciò detto, per quanto sopra evidenziato, ritiene, però doveroso questo Collegio, anche, segnalare alla Procura Federale tale condotta omissiva della A.S.D. Gioventù Palagianello rispetto alle sue reiterate richieste, in fase inquirente, di rendere contezza della effettiva consegna degli avvisi recapitati al suo indirizzo pec per il Turbini, in conformità a quanto previsto dall'art. 53 del C.G.S.

Tanto, altresì, in conformità sul punto, a quanto fatto rilevare dal Procuratore federale interregionale nella stessa Comunicazione di conclusione delle indagini del 14/04/2026, laddove alla pag. 9 della stessa è riportato testualmente e significativamente che : *"le società che ricevono la notifica per un proprio tesserato, poi, ai sensi dell'art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva hanno l'onere di comunicazione allo stesso, a meno che non ne dimostrino e comunichino tempestivamente l'impossibilità alla Procura Federale; il mancato assolvimento di tale obbligo determinerà l'irrogazione di una o più sanzioni di cui all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva"*. Per questo in sede di Udienza del 22/06/2026 si era chiesto alla Rappresentante della Procura Sportiva requirente posizione su questa specifica omissione della A.S.D. Gioventù Palagianello pure emergente dall'incarto probatorio.

Sicchè, a seguito della conclusione di costei, in quel contesto, come da Verbale, di rimettere a tal riguardo la decisione al Collegio, reputa opportuno lo stesso, come da dispositivo, rimettere gli atti alla Procura Federale sportiva per il seguito di competenza, per la verifica, in specie, in ordine all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 53 comma 5 n. 2 secondo inciso C.G.S. a carico di essa Società qui deferita A.S.D. Gioventù Palagianello.

Tanto esposto:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo previsti dall'art. 139 co. 4 C.G.S., definitivamente pronunciando come da dispositivo stesso:

DELIBERA

- 1) di comminare alla società A.S.D. Gioventù Palagianello l'ammenda di Euro 200,00;
- 2) di comminare al tesserato Ceci Nicola la squalifica per 2 giornate da scontarsi in gare ufficiali del campionato di competenza;
- 3) di comminare al tesserato Turbini Gaetano la squalifica per 2 giornate da scontarsi in gare ufficiali del campionato di competenza;

Rimette gli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza per la verifica in ordine all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 53 comma 5 n. 2 secondo inciso C.G.S. a carico della Società A.S.D. Gioventù Palagianello.

Il Relatore
Avv. Antonio CONTALDI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 8 Luglio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'08/07/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci